

STUDI GIURIDICI
LXXXVII

**LA GIURISPRUDENZA
DELLA ROTA ROMANA
SUL MATRIMONIO
(1908-2008)**

ESTRATTO DA:


GIANPAOLO MONTINI

La Rota Romana e i Tribunali locali



LIBRERIA EDITRICE VATICANA

2010



GIANPAOLO MONTINI
Promotore di Giustizia della Segnatura Apostolica

LA ROTA ROMANA E I TRIBUNALI LOCALI

«Princeps
non potest habere facta in scrinio pectoris sui,
sicut habet iura»¹

SOMMARIO: La Rota Romana - La Rota Romana quale tribunale ordinario di appello - Che cosa consegna alla natura della Rota Romana quale tribunale ordinario di appello - Per i tribunali locali - L'autorità e l'autorevolezza della giurisprudenza rotale vista dai tribunali locali - L'unità della giurisprudenza - L'aiuto ai tribunali locali attraverso le decisioni rotali - La libertà del giudice canonico - Il contesto della libertà del giudice - Per una maggiore libertà del giudice canonico - Conclusione

Alcuni anni orsono mi è occorso, per ragioni di ufficio, di leggere una sentenza emessa nel 2005 da un tribunale dell'Asia meridionale in una causa di nullità matrimoniale². La parte *in iure* era un'illustrazione e una difesa della dottrina e della giuri-

¹ CINO DA PISTOIA, *Super Codice et Digesto veteri lectura. In Digesti veteris libros doctissima commentaria*, ad D. 1, 5, 15, n. 6, Lugduni 1547, f. 7 recto. La massima è interessante per il nostro argomento, in quanto fu detto del Romano Pontefice, che «iura omnia in scrinio pectoris sui censetur habere» (c. 1, *de constitutionibus*, I, 2, in VI°; cf FR. GILLMANN, "Romanus Pontifex iura omnia in scrinio pectoris sui censetur habere", in *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 92 [1912] 3-17; Id., *Romanus Pontifex iura omnia in scrinio pectoris sui censetur habere*, *ibid.*, 106 [1926] 156-174; cf pure N. NILLES, *In scrinio pectoris sui. Über den Brustschrein Bonifacius' VIII*, in *Zeitschrift für katholische Theologie* 19 [1895] 1-34; E. CORTESE, *An Papa qui habet totum ius in scrinio pectoris efficiatur doctor in utroque*, in *Studi in onore di Piero Bellini*, Soveria Manelli [Catanzaro] 1999, 277-290). La massima della costituzione di Bonifacio VIII e di Cino da Pistoia evidenzia la necessaria conoscenza dei fatti e dei luoghi particolari, che il giudice e il legislatore, non escluso il Romano Pontefice, devono acquisire per intervenire in modo giusto. Il principio è d'altronde ben conosciuto anche in ambito legislativo: fra i prescritti, che direttamente ne derivano, si può considerare nel diritto vigente, il can. 20: «[...] lex universalis minime derogat iuri particolari aut speciali, nisi aliud in iure expresse caveatur».

² Cf SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL [= SSAT], prot. n. 38861/06 CP. La causa con le due sentenze, di primo e secondo grado, era giunta in Segnatura Apostolica a seguito della richiesta di commissione pontificia in quanto le prime due pronunce giudiziali erano state difformi per diversa valutazione dei fatti.

sprudenza incentrate sul c.d. *inadequate consent*. Secondo l'estensore della sentenza (vicario giudiziale in sede di appello) il capo di nullità di *inadequate consent* sarebbe stato introdotto dalla giurisprudenza di lingua inglese attorno agli anni Settanta del secolo scorso per rispondere ad esigenze di giustizia sostanziale in casi matrimoniali, che secondo la lettera del Codice allora vigente, non avrebbero potuto trovare soluzione, ossia conseguire la dichiarazione di nullità. L'estensore ricordava quindi il passaggio che sarebbe avvenuto nella medesima giurisprudenza di lingua inglese da *inadequate consent* a *inadequate consent amounting to simulation*. Su questo passaggio e, in particolare sulla denominazione *amounting to simulation*, usata nel caso proprio dalla decisione di primo grado sottoposta ad appello, l'estensore della sentenza manifestava dubbi quanto alla coerenza, perché la simulazione esclude il consenso, mentre nell'*inadequate consent*, il consenso esiste, ma è impari a dare origine al matrimonio. L'estensore della sentenza si manifestava insoddisfatto anche del terzo passaggio della giurisprudenza di lingua inglese, che negli anni Ottanta – egli afferma – avrebbe lasciato cadere l'*inadequate consent* a favore dell'adesione al capo di nullità codificato oramai dal nuovo Codice nel can. 1095, n. 2. La ragione dell'insoddisfazione era esplicitamente descritta:

«Per il grave difetto di discrezione di giudizio s'intende che la *capacità* della persona di giudicare internamente, di stimare, di valutare e di discernere la propria decisione di sposarsi è seriamente compromessa, ossia che vi è un difetto nella propria *capacità di consenso*, mentre nel c.d. consenso inadeguato questa capacità è intatta, mentre *solo l'atto* del consenso è difettoso» (n. 10, p. 7)³.

Anche in questo caso – secondo l'estensore – i due capi sarebbero incompatibili.

Secondo l'estensore della sentenza quest'ultimo passaggio della giurisprudenza di lingua inglese, avrebbe portato tre tribunali geograficamente vicini alla comune decisione di mantenersi fedeli all'impostazione originaria dell'*inadequate consent*, considerato da loro ora direttamente in relazione ai canoni 1055, § 1 e 1057, § 2.

Segue, quindi, ai nn. 11-14 (pp. 8-10) la conseguente descrizione dell'*inadequate consent*, che alla fine è definito quale richiesta del diritto naturale, i cui contorni spetterebbe alla dottrina e alla giurisprudenza definire. Si paragona quindi l'evoluzione che ha portato al capo di nullità di cui al can. 1095, n. 2, con l'evoluzione che si prospetta per l'*inadequate consent*, «which – God may be pleased, – may happen sooner than later in a hoped for reform of the present Code» (n. 14, p. 10).

Nel frattempo che questa evoluzione si avvera, i tre tribunali di cui sopra «may contribute their mite towards refining the doctrine of the said ground» (*ibidem*).

L'estensore della sentenza, anzitutto, è ben a conoscenza della posta in gioco nella scelta del capo di nullità denominato *inadequate consent*, che bene descrive (cf *supra*), in relazione al capo di nullità di cui al can. 1095, n. 2. Si può anche supporre che

³ «For grave defect of discretion of judgement means that the person's *hability* to judge internally, to estimate, to evaluate, to discern his/her decision to marry is seriously imperilled, that in his/her *ability to consent* is defective, whereas in inadequate consent this ability is intact, *only the act* of consent is defective» (n. 10, p. 7). I corsivi sono del testo.

conosca che il primo corno dell'alternativa, ossia che per la dichiarazione di nullità debba essere provata la mancanza dell'*ability to consent*, è dottrina comunemente insegnata, giurisprudenza costante e comune della Rota Romana e insegnamento pontificio presente soprattutto nelle allocuzioni alla Rota Romana. Giovanni Paolo II, di v.m., più volte è intervenuto sul punto e si ricordano in particolare le allocuzioni alla Rota Romana del 5 febbraio 1987 (AAS 79 [1987] 1453-1459) e del 25 gennaio 1988 (AAS 80 [1988] 1178-1185).

La giurisprudenza comune della Rota Romana al riguardo si può vedere in un recente intervento della Segnatura Apostolica inviato ad alcuni tribunali locali, soprattutto di area linguistica inglese:

«Non è sufficiente dimostrare in questi casi che la decisione delle parti di sposarsi è stata di fatto seriamente imprudente, ma ciò che si deve provare è che infine una delle parti **non ha potuto prendere** una decisione prudente al riguardo. Si deve stabilire che al momento della manifestazione del consenso, una parte a causa di una particolare causa (da dimostrare nel processo), ha mancato seriamente della necessaria *discretio iudicii*, della **capacità** di comprendere sufficientemente e di valutare l'oggetto del consenso, una capacità che oltretutto si presume presente in una persona in età di matrimonio»⁴.

Ciò significa che l'estensore della sentenza mostra di condividere un capo di nullità che estende il grave difetto di discrezione di giudizio oltre i confini stabiliti dal Codice di Diritto Canonico (can. 1095, n. 2), così come interpretati dall'insegnamento pontificio e dalla giurisprudenza comune della Rota Romana, e che, per fare questo, esula dai capi di nullità matrimoniale tipizzati nel Codice, costruisce un nuovo capo di nullità, pretendendo di fondarlo sui canoni generali introduttivi sul matrimonio.

In tale grave abuso l'estensore della sentenza manifesta una peculiare pervicacia, sfidando il Legislatore attuale che la propria opinione avrà la meglio in futuro sulla normativa vigente. E, pur cosciente della normativa vigente e della sua interpretazione normativa, non lascia supporre di volerla seguire nell'esercizio del proprio *munus iudicandi*. In questo grave abuso sono addirittura associati in una sorta di patto altri due tribunali, tutti legati fra loro in ragione di appello.

⁴ «[...] the decisions of the Tribunal [...] were issued on the ground of incapacity for marriage because one or both parties suffered from a grave lack of discretion of judgement in regard to the essential rights and obligations of marriage to be mutually given and received (can. 1095, n. 2). Such a concentration on this ground, is always a cause for concern because the real lack of human capacity to enter marriage can only be exceptional, given that is a common human right to enter marriage, and such cases are generally difficult to judge. Indeed it is not sufficient to demonstrate in such cases that the decision of the parties to marry was in fact seriously imprudent, but it has to be proven that at least one of them **could not make** a prudent decision in that regard. It must be established that, at the time of expressing consent, a party, due to a particular cause (to be verified in the process), seriously lacked the necessary *discretio iudicii*, the **capacity** to sufficiently understand and evaluate the object of that consent, a capacity that moreover is presumed to be present in a person of marriageable age» (i grassetti sono del testo).

Il caso addotto pone bene in luce, a mio avviso, l'urgenza e insieme il contesto in cui si colloca correttamente⁵ il tema della relazione tra Rota Romana e tribunali locali. Si tratta, cioè, di un contesto di dialogo, in cui la Rota Romana deve rendere ragione della sua funzione nella giurisdizione canonica e i tribunali locali partecipare attivamente alla costituzione di una retta giurisprudenza.

Il percorso che ci si accinge a compiere è molto lineare⁶: dalla considerazione sulla natura *romana* della Rota [I] si passerà a considerare l'essenza del medesimo tribunale quale tribunale di appello [II]. Da questa sua essenziale costituzione si trarranno delle conseguenze, prima strutturali poi processuali, sia per la Rota Romana e per questa nei confronti dei tribunali locali, sia per i tribunali locali e per questi nei confronti della Rota Romana [III].

La Rota Romana

In occasione del Centenario della *Rota restituta* ci si è accorti di un testo pubblicato all'indomani della promulgazione delle vigenti Norme rotali, nel quale, secondo alcuni commentatori, si minimizzava una pur minuscola variazione nella denominazione della Rota Romana⁷.

In anni recenti, infatti, la Rota Romana ha incominciato ad essere fregiata con il titolo di Tribunale «apostolico»⁸.

⁵ Non si ignora, invece, che spesso la relazione tra Rota Romana e tribunali locali è in realtà giocata sulla ignoranza da parte di questi ultimi della giurisprudenza rotale. Pur essendo questo un fenomeno non ristretto e davvero preoccupante, cui peraltro si dovrà cercare di porre rimedio con opportuni interventi, non ritengo che esso possa essere il corretto punto di partenza della considerazione della relazione tra Rota Romana e tribunali locali.

⁶ Per ulteriori e più puntuali riflessioni, sostanzialmente coerenti, sulla medesima tematica delle relazioni tra Rota Romana e tribunali locali cf. G.P. MONTINI, *La giurisprudenza dei Tribunali Apostolici e dei Tribunali delle Chiese particolari*, in *Il diritto della Chiesa. Interpretazione e prassi*, Città del Vaticano 1996, 111-134; ID., *L'unità della giurisprudenza: Segnatura Apostolica e Rota Romana*, in *I giudizi nella Chiesa. Il processo contenzioso e il processo matrimoniale. XXIV Incontro di Studio. Villa Luzzago - Ponte di Legno (BS), 30 giugno - 4 luglio 1997*, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Milano 1998, 219-244.

⁷ Si tratta del commento di Arroba alle Norme rotali: M.J. ARROBA CONDE, *Nuevas normas del Tribunal apostólico de la Rota Romana*, in *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro* (XII), Salamanca 1996, 335-369, sull'«Apostolicidad en la justicia»: 337-344. Ha riecheggiato queste posizioni CR. BEGUS, *L'armonia della giurisprudenza canonica*, Roma 2002; ID., *Il ruolo della giurisprudenza nell'art. 126 della Costituzione Apostolica "Pastor Bonus" e nelle Allocuzioni di Giovanni Paolo II al Tribunale della Rota Romana*, in *Apollinaris* 76 (2003) 515-527. Ha risposto in forma più o meno diretta a queste riflessioni, tra gli altri, V. DE PAOLIS, *La giurisprudenza del Tribunale della Rota Romana e i tribunali locali*, in *Quaderni dello Studio Rotale* 18 (2008) 137-139, oppure in *Periodica de re canonica* 98 (2009) 285-291.

⁸ Cf. sull'argomento M.FR. POMPEDDA, *Il Tribunale della Rota Romana*, in *Le «Normae» del Tribunale della Rota Romana*, Città del Vaticano 1997, 8-12; A. STANKIEWICZ, *Il Tribunale Apostolico della Rota Romana*, in *Quaderni dello Studio Rotale* 18 (2008) 103-113; G. MATTEI, *Portata ed effetti della connotazione della Rota Romana quale Tribunale Apostolico*, *ibid.*, 167-190.

La denominazione non è stata e non è tuttora accettata *de plano*. La sua stessa introduzione pare sia stata tentata *in obliquo*⁹ e quando si è manifestata la volontà positiva di introdurre ufficialmente la denominazione «apostolico», è stata apertamente osteggiata¹⁰. Tutt'oggi l'appellativo vive di vita seminascosta¹¹ ed è evidente il tentativo di assuefare l'udito alla denominazione, attendendo tempi migliori per la sua consacrazione.

Non è mio interesse qui prendere posizione sulle radici storiche della denominazione¹² né sulla pertinenza del passaggio da «Tribunal Apostolicae Sedis» a *Tribunal apostolicum*¹³.

Mi pare di concordare con la significazione principale che dovrebbe contenere la nuova denominazione¹⁴ e di avvertire la posta in gioco di coloro che ne minimizzano il significato.

Riterrei però sommessamente che molto più esplicitamente e molto più tradizionalmente il significato di ciò che sta dietro all'innovazione proposta nella (nuova) denominazione e, molto di più, la natura costituzionale della Rota e della sua funzione, sono contenuti e rappresentati dalla qualificazione «romana», che la accompagna, quale che sia l'origine storica della denominazione.

La Rota Romana, infatti, è il Tribunale del Vescovo di Roma¹⁵.

Il Primato che è riconosciuto al Successore di Pietro è il Primato del Vescovo di Roma, che per provvidenza divina è la Sede del Successore di Pietro.

Solamente il legame tra la Rota e la Sede primaziale di Pietro rende ragione della collocazione costituzionale della Rota Romana.

Ciò non significa – è elementare rilevarlo, ma non inutile – costituzionalizzare la Rota, quasi che sia l'unica istituzione che nell'ambito giudiziario rappresenti esau-

⁹ «Hoc Tribunal iudicat [...] in tertia vel ulteriore instantia, causas ab eodem Tribunali Apostolico et ab aliis quibusvis tribunalibus iam cognitatas [...]»: art. 128, n. 2 costituzione apostolica *Pastor bonus* [= PB], che innova così la lettera del can. 1444, § 1, n. 2, che anziché «ab eodem Tribunali Apostolico» ha «ab ipsa Rota Romana».

¹⁰ «[...] nella ultima fase, quando cioè presso la superiore istanza si sottoponeva ad ultima e definitiva valutazione il testo delle Norme, mentre si volle insistere sulla opportunità che l'appellativo "Apostolico" non figurasse nella titolazione ufficiale della Rota, mi si disse esplicitamente e mi venne assicurato che per il resto il Tribunale era da considerare tale [...]» (M.FR. POMPEDDA, *Il Tribunale della Rota Romana*, cit., 11). Il titolo previsto delle Norme rotali era: «Apostolici Rotae Romanae Tribunalis normae» (*Progetto della Lex propria con relazione di S.E. il Decano*, dattiloscritto, inedito, p. 1).

¹¹ Si può rinvenire la denominazione in contesti piuttosto defilati: nelle Norme rotali vigenti (proemio e artt. 5; 15, § 1 e 70); nel vigente *Regolamento generale della Curia Romana* (art. 4, § 1); nell'art. 19, § 2 dell'istruzione *Dignitas connubii* [= DC]. Altri esempi in G. MATTEI, *Portata ed effetti*, cit., 169.

¹² Cf A. STANKIEWICZ, *Il Tribunale Apostolico della Rota Romana*, cit., 105-110.

¹³ Cf la rubrica del capitolo III del titolo II del libro VII del Codice: «De Apostolicae Sedis Tribunalibus».

¹⁴ «[...] l'apostolicità della Rota Romana, intesa nel senso del Tribunale della Sede Apostolica e del Romano Pontefice» (A. STANKIEWICZ, *Il Tribunale Apostolico della Rota Romana*, cit., 113).

¹⁵ La Rota Romana è chiamata «venerabile Istituzione, mediante la quale, *ad normam iuris*, il Vescovo di Roma esercita la sua sollecitudine primaziale per l'amministrazione della giustizia nell'intero Popolo di Dio» (BENEDETTO XVI, *Allocutio ad omnes participes Tribunalis Rotae Romanae*, 26 gennaio 2008 [= *Allocuzione 2008*], in AAS 100 [2008] 88).

rientemente e definitivamente il Primato. Ognuno sa che essa è istituzione della Curia Romana e partecipa del carattere vicario della medesima, ma anche del carattere precario, o forse meglio contingente, della medesima. La Curia, infatti, – non esclusa quella romana – è quella struttura per mezzo della quale l'autorità ecclesiastica «suole»¹⁶ trattare le questioni che le competono istituzionalmente. Ciò introduce inevitabilmente una distinzione tra l'esercizio ordinario, istituzionale e comune (direi, quotidiano) del ministero primaziale svolto dalla Curia Romana e dalla Rota Romana, e l'esercizio personale, delegato o partecipato ad altre istituzioni del medesimo ministero primaziale secondo la discrezione del Romano Pontefice espressa sia estemporaneamente sia istituzionalmente.

La struttura fondamentale della Rota Romana e di ciò che essa compie in ambito giudiziario è legata alla esplicazione del ministero petrino nell'ambito giudiziario. Non lo è in forma esclusiva né in forma immutabile, ma la sua esistenza ha la sua radice nel ministero petrino.

Se questo è vero, e mi pare francamente evidente, non si può immaginare che il ripensamento del ministero petrino avvenuto recentemente nel magistero e nella teologia possa rimanere senza conseguenze nella microstruttura della Rota Romana. Non si può, infatti, pensare che non si ripercuota sulla comprensione, sulla struttura e sul funzionamento della Rota Romana la nuova comprensione del Primato del Vescovo di Roma dopo la teologia dell'episcopato cui ha dato impulso il concilio Vaticano II, dopo la riscoperta della Chiesa locale e della Chiesa particolare e della loro relazione rispettivamente con la Chiesa tutta («*universa*») e con la Chiesa universale («*universalis*»)¹⁷, dopo la istituzionalizzazione delle conferenze dei Vescovi su base locale, dopo la fondazione teologica dell'inculturazione e della sua relazione con la missionarietà.

Non che ci si possa attendere che questi concetti trovino *uti iacent* posto nel linguaggio e nella terminologia legislativa in relazione alla competenza e all'attività della Rota Romana; i movimenti presenti e futuri che interessano la Rota Romana non possono però trascurare che l'*humus* ecclesiologico in cui si pongono è quello descritto dalla nuova interpretazione teologico-ecclesiologica, in continuità – ben si intende – con la tradizione immutabile della Chiesa¹⁸.

Prescindere da questo contesto, oltre che impossibile strutturalmente, significherebbe interpretare, legiferare e programmare in modo presuntivamente archeologico o

¹⁶ Cf can. 360: «Curia Romana, qua negotia Ecclesiae universae Summus Pontifex expedire solet [...]». In modo conforme il can. 7 CIC17 e l'art. 1, § 1 della costituzione apostolica *Regimini Ecclesiae universae*. Possono prescindere dal verbo «solet» i testi normativi che sono impostati non già sul Sommo Pontefice che assolve il suo ministero, ma sui dicasteri che si prestano all'esercizio del ministero primaziale: cf, per esempio, art. 1 della costituzione apostolica *Pastor bonus* [= PB]: «quae Romano Pontifici adiutricem operam navant in exercitio eius supremi pastoralis muneris [...]».

¹⁷ Non è possibile in questa breve riflessione entrare nella grave questione della competenza della Rota Romana nelle cause di fedeli cattolici orientali in rapporto ai tribunali patriarcali orientali: un elemento di giudizio nella questione non può però che essere la configurazione ecclesiologica delle Chiese cattoliche orientali a struttura patriarcale, così come emerge dalla teologia del Vaticano II.

¹⁸ Sul criterio della continuità nell'interpretazione del concilio Vaticano II cf BENEDETTO XVI, *Allotutio ad Romanam Curiam ob omina natalicia*, 22 dicembre 2005, in AAS 98 (2006) 45-52.

meramente tecnico, ma in realtà con un cattivo sottofondo, cattivo perché inespresso e non cosciente.

Se questo è vero, non è difficile intravedere nella impostazione fondamentale della Rota Romana e della sua funzione una visione o prospettiva dell'esercizio del ministero petrino, peculiare nel senso che possiede caratteristiche contingenti e, pertanto, soggetta a variazioni. Tale traslitterazione dell'impostazione della competenza rotale nel linguaggio teologico petrino deve tener conto – è ovvio – del peculiare linguaggio della giurisdizione in cui si colloca la funzione della Rota Romana.

La Rota Romana quale tribunale ordinario di appello

Alcuni anni orsono, con una certa enfasi, scrivevo a chiare lettere che l'appello

«[è] il modo principale, specifico, universale e tradizionale di salvaguardare e promuovere l'unità della giurisprudenza. L'ordinato coordinamento delle impugnazioni produce *di per se stesso* l'unità della giurisprudenza. Se il giudizio emesso da un tribunale locale sarà sottoposto ad un tribunale superiore ed il giudizio di quest'ultimo ad un tribunale supremo, si avrà in questo modo un ordinamento gerarchico che avrà fra i suoi effetti automatici l'unità della giurisprudenza. La giurisprudenza sarà quella del tribunale supremo e sarà perciò unica e quindi una. [...] Questa strutturazione unitario-gerarchica dell'ordinamento giudiziario porta all'unitarietà della giurisprudenza *in se stessa* e non già attraverso uno specifico obbligo giuridico che cada in capo ai giudici e ai tribunali inferiori. [...] Il nome ed il modo della comunione nell'ambito giudiziario della Chiesa è questo: l'ordinata strutturazione gerarchica delle impugnazioni»¹⁹.

Rimango assolutamente dell'avviso che, dovendo delineare la relazione giusta tra Rota Romana e tribunali locali, ma anche più in generale dovendo ricercare la natura essenziale del Tribunale della Rota Romana, non ci si possa discostare dalla natura della Rota Romana quale **tribunale-nato per l'appello nella Chiesa**.

È d'altronde quanto i testi normativi costituzionali chiaramente prescrivono:

- «Tribunal ordinarium a Sancta Sede constitutum pro appellationibus recipiendis est Sacra Romana Rota» (can. 1598, § 1 CIC17)²⁰;
- «Tribunal ordinarium a Romano Pontifice constitutum appellationibus recipiendis est Rota Romana» (can. 1443)²¹;

¹⁹ G.P. MONTINI, *La giurisprudenza dei Tribunali Apostolici e dei Tribunali delle Chiese particolari*, cit., 118-120.

²⁰ La natura della Rota come tribunale di appello è già prescritta in PIUS VII, *motu proprio Quando per ammirabile*, 6 luglio 1816, art. 46; GREGORIUS XVI, *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili emanato con motu proprio Elevati appena*, 10 novembre 1834, §§ 321-323, §§ 377-378; art. 14, §§ 2-3 *Lex propria Sacrae Romanae Rotae et Signaturae Apostolicae*, 29 giugno 1908.

²¹ Cf *Communicationes* 10 (1978) 245; 38 (2006) 45. 59.

- «Hoc Tribunal instantiae superioris partes apud Apostolicam Sedem pro more in gradu appellationis agit ad iura in Ecclesia tutanda» (art. 126 PB)²²;
- «Hoc Tribunal iudicat: 1° in secunda instantia, causas ab ordinariis tribunalibus primae instantiae diiudicatas, quae ad Sanctam Sedem per appellationem legitimam deferuntur; 2° in tertia vel ulteriore instantia, causas ab eodem Tribunale Apostolico et ab aliis quibusvis tribunalibus iam cognitatas, nisi in rem iudicatam transierint» (art. 128 PB)²³;
- «Rota Romana est Tribunal, Apostolicae Sedis ordinarium appellationis, constans [...]» (art. 1 Normae Romanae Rotae Tribunalis [= NRRT])²⁴.

La natura costituzionale della Rota Romana è tutta delineata nella sua competenza sull'appello. Questa competenza ritengo sia primordiale (ossia precedente logicamente) rispetto alla pur pregevole delineazione delle funzioni di unità della giurisprudenza e dell'aiuto ai tribunali locali, enucleate nell'art. 126 PB. Queste, infatti, a ben vedere, derivano da quella come da loro fonte e causa.

Che cosa consegua alla natura della Rota Romana quale tribunale ordinario di appello

Per la Rota Romana

A livello strutturale la natura della Rota Romana quale tribunale deputato all'appello comporta alcune annotazioni fondamentali.

In primo luogo, comporta il riconoscimento dello spessore ecclesiologico della Chiesa locale, quale realizzazione in un luogo e in un tempo della Chiesa diffusa dap-

²² In modo ancor più significativo pare che lo «Schema Legis peculiaris de Curia Romana» del 1985 proponesse quale denominazione della Rota quella di «Tribunal Apostolicum Appellationis seu Rota Romana» (M.FR. POMPEDDA, *Il Tribunale della Rota Romana*, cit., 9), poi abbandonata a favore di quella tradizionale «Tribunal Rotae Romanae» (rubrica prima dell'art. 126 PB).

²³ Non è chiara la funzione di questo articolo che menziona l'appello legittimo solo nel caso in cui la Rota Romana giudichi in seconda istanza, mentre omette la menzione dell'appello in relazione ai giudizi della medesima Rota Romana nelle istanze successive. Tale discrimine non appare giustificato, in quanto sono noti casi chiarissimi in cui il giudizio nella Rota Romana per la terza istanza scaturisce precisamente da un legittimo appello. D'altronde non pare che in questo articolo si siano voluti risolvere quesiti molto impegnativi in relazione, per esempio, alla deferibilità alla Rota Romana del *processus brevior* in seconda istanza su provocazione dell'attore oppure sulla competenza della Rota Romana nelle cause di nullità matrimoniale trattate nei tribunali patriarcali orientali. Molto probabilmente si è inteso semplicemente distinguere il caso dell'appello comunemente concorrente in seconda istanza tra Rota Romana e tribunali locali, e il caso dell'appello comunemente esclusivo in terza e ulteriore istanza alla Rota Romana, per il fatto che, comunemente appunto, non si erigono nella Chiesa (latina) tribunali locali di terza e ulteriore istanza. Notazione, peraltro, questa di grande importanza.

²⁴ Alla luce dei testi normativi citati sopra nel testo, appaiono imprecise o affette da qualche ambiguità le asserzioni di Arroba sulla novità di questa parte dell'articolo 1 NRRT: «En relación a las normas anteriores, la novedad principal consiste en el haber añadido expresamente y en la misma definición la condición de ser tribunal de apelación» (*Nuevas normas*, cit., 340); «El artículo 1 de las normas anteriores no incluía este elemento, que aparece por primera vez en la *Pastor Bonus*, artículo 128, 1» (*ibid.*, nota 17).

pertutto (*Ecclesia universa*) e della Chiesa universale (*Ecclesia universalis*). Proprio perché la Chiesa è locale in una sua dimensione essenziale, il *munus iudicandi* della Chiesa conosce una realizzazione locale, direttamente legata al Vescovo diocesano (meglio sarebbe dire: scaturente direttamente dal Vescovo diocesano), da cui prendono giustificazione i tribunali diocesani, o indirettamente a più Vescovi diocesani, ed ecco i tribunali interdiocesani.

Questo riconoscimento dello spessore ecclesiologico della Chiesa locale è particolarmente ed ulteriormente evidenziato dalla struttura organizzata locale degli appelli, che consente addirittura la formazione della *res iudicata*, ossia della definitività ed esecutività della soluzione giudiziale della controversia in sede locale. Il che conferma ulteriormente la gravità e la serietà con le quali è presa in considerazione la dimensione locale della Chiesa.

È quanto il concilio Vaticano II ha tematizzato in ampie sezioni, soprattutto della costituzione *Lumen gentium*, sulla Chiesa locale.

Questo si riverbera nella incompetenza assoluta della Rota Romana a giudicare in prima istanza, ossia nella istituzionale riserva che il Legislatore ha voluto riconoscere ai tribunali locali di giudicare in prima istanza. Le eccezioni a questa incompetenza assoluta sono istituzionalmente e realmente ridotte e afferenti a deleghe o deputazioni peculiari e singolari, provenienti dall'esercizio personale o istituzionale del Primato del Romano Pontefice²⁵.

In secondo luogo, significa il forte riconoscimento della dimensione ineliminabilmente universale della Chiesa. La Chiesa locale non può essere pensata e realizzata senza la Chiesa universale: la prima non è semplicemente una partizione della seconda né la seconda una sovrastruttura della prima.

Ciò si rileva e si realizza nell'appello attraverso la concorrenzialità positivamente regolata della Rota Romana con i tribunali locali di appello²⁶ e nell'ultima parola data alla Rota Romana, cui legittimamente si approdi in una controversia già provvisoriamente risolta in sede locale.

A livello processuale la natura della Rota Romana quale tribunale ordinario d'appello ha alcune conseguenze di rilievo.

In primo luogo, il giudizio della Rota è anzitutto volto a confermare o infirmare la decisione già emessa in primo grado di giudizio, come è proprio di ogni tribunale di appello (cf can. 1639). In tal modo la Rota Romana non può strutturalmente prescindere dal giudizio dei giudici locali: essa non ha di fronte a sé i soli atti processuali istruttori, come il tribunale di prima istanza. Essa ha di fronte a sé e deve comprendere e prendere posizione sul giudizio (valutazione dei principi giuridici, argomenta-

²⁵ Non è nostro interesse entrare nel merito delle menzionate eccezioni, che sono soprattutto la riserva prevista a favore della Rota per le cause di cui nel can. 1405, § 3; la commissione alla Rota di cause in primo grado da parte del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (cf art. 124, n. 2 PB; art. 115 *Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae* [=LP]); l'avocazione di una causa da parte del Decano della Rota (cf art. 52 NRRT). Quest'ultima facoltà ha sollevato molte obiezioni sia sul versante costituzionale (cf J.M. ARROBA CONDE, *Nuevas normas*, cit., 343-344; 366-367) sia sul versante interpretativo.

²⁶ Cf, per esempio, can. 1632; per le cause di nullità matrimoniali cf anche artt. 265, § 2 e 283 DC.

zioni relative a questi; valutazione dei fatti e delle prove, argomentazioni relative a questi) emesso dai giudici locali.

Salva la libertà di coscienza dei giudici e la natura dell'appello quale riesame integrale della *res controversa*²⁷, la natura di appello deve rendere la Rota Romana strutturalmente attenta all'esame dei fatti svolto dai giudici locali, più vicini alla mentalità e alla realtà dei fatti²⁸, e attenta alla congruità dei principi giuridici applicati e alle argomentazioni che li sostengono.

Mi pare francamente insostenibile che la molteplicità dei popoli e delle culture nelle quali la Chiesa è diffusa giustifichino un pluralismo della giurisprudenza ecclesiastica in materia di dichiarazione di nullità del matrimonio, a fronte di un unico testo legislativo contenente clausole invalidanti del contratto matrimoniale. Pare più conforme alla ragione e alla realtà sostenere che piuttosto la valutazione dei fatti e delle prove, la costruzione di massime e la formulazione di presunzioni sono profondamente condizionate dalle situazioni culturali delle persone protagoniste del contratto matrimoniale e partecipanti al processo canonico²⁹.

Si potrebbe, inoltre, sostenere almeno *ex analogia*³⁰ che il Giudice rotale deve nella motivazione della decisione «esprimere quali argomenti lo hanno indotto ad ammettere o a respingere le conclusioni» dei giudici locali, rispondendo alle «ragioni dell'appello»³¹.

In secondo luogo, la natura di tribunale di appello comporta per la Rota Romana di pronunciarsi sul fatto controverso e sui principi giuridici solo in quanto coinvolti nella soluzione del caso sottoposto a giudizio. È significativo, infatti, che la Rota Romana né alcun altro tribunale ordinario della Chiesa si sia esemplato propriamente sul modello della Corte di Cassazione conosciuto in alcuni ordinamenti giuridici continentali. La funzione di nomofilachia nella Chiesa non si è mai ritenuto di (poter) disgiungerla dal giudizio sul singolo e concreto caso, quasi a sottolineare con vigore che è la giustizia che va difesa e data, non già la prescrizione giuridica.

²⁷ Circa la natura dell'appello canonico come *novum iudicium* in contrapposizione alla sua riduzione a *revisio prioris instantiae* cf, per esempio, G.P. MONTINI, *Alcune questioni in merito al can. 1631*, in *Periodica de re canonica* 99 (2010) di prossima pubblicazione.

²⁸ «[...] tribunali locali [...] sono chiamati a compiere una funzione indispensabile, nel rendere immediatamente accessibile l'amministrazione della giustizia, e nel poter indagare e risolvere i casi nella loro concretezza talvolta legata alla cultura e alla mentalità dei popoli» (BENEDETTO XVI, *Allocuzione* 2008, 86).

²⁹ Cf, per esempio, T. VANZETTO, *"Inculturazione e diritto nella Chiesa". Il can. 1097 nella giurisprudenza rotale in cause extraeuropee*, in *Fondazione del diritto. Tipologia e interpretazione della norma canonica. XXVII Incontro di Studio. Borca di Cadore (BL), 26 giugno – 30 giugno 2000*, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Milano 2001, 257-275.

³⁰ Cf, per esempio, can. 1579, § 2. A queste conclusioni pare condurre anche tutta la discussione avvenuta circa la natura e la modalità della conferma per decreto della sentenza che per primo ha dichiarato la nullità del matrimonio (cf can. 1682, § 2).

³¹ Cf can. 1634, § 1. Nell'art. 105 NRRT si esimono, come da tradizione rotale, le cause di nullità matrimoniali dall'obbligo di addurre le *rationes appellationis*.

Corrispettivamente sono da evidenziare alcune conseguenze della natura della Rota Romana quale tribunale di appello, che si riverberano sui tribunali locali.

In primo luogo comporta il riconoscimento proprio di un tribunale di appello. Ciò significa riconoscere l'intervento della Rota Romana non come un'incursione in un territorio privato proprio, bensì come una verifica del proprio giudizio compiuta ad un livello superiore. La giurisdizione non è un'attività propria di un giudice o di un collegio, ma di un corpo giudiziale: l'ordinata gerarchia dei tribunali e degli appelli è garanzia di giustizia e verità. Il giudice del tribunale locale dovrebbe non solo comprendere, ma attendere il giudizio del tribunale superiore, nel caso della Rota Romana.

In secondo luogo comporta il riconoscimento della natura peculiare del tribunale di appello della Rota Romana: esso è forse propriamente l'unico tribunale di appello³², se si considera tra le caratteristiche del tribunale di appello la (più alta) specializzazione dei giudici. Non raramente è stato giustamente puntualizzato che i tribunali ecclesiastici locali di appello non reclutano i propri giudici con criteri di merito, anche perché quasi universalmente fungono da tribunali locali di appello tribunali locali di primo grado di territori di competenza diversi. Nella Rota Romana, invece, si ha istituzionalmente una selezione dei giudici che godono di un prestigio superiore³³.

In terzo luogo, è nella natura delle cose che i giudici locali «siano curiosi» di conoscere l'esito in appello del giudizio sulle proprie decisioni appellate. Ho usato appositamente un'espressione idiomatica («essere curiosi») per significare che si tratta di un movimento spontaneo e naturale, la cui esatta comprensione non può strettamente e corrispettivamente porsi sullo stesso piano del movimento discendente, ossia della decisione del tribunale di appello nei confronti della decisione di primo grado e verso l'oggetto del giudizio, il cui valore è chiaramente sancito nel prescritto del can. 16, § 3. Su quest'ultimo punto è meritevole un approfondimento, richiesto soprattutto da alcuni fraintendimenti che sempre più spesso si appalesano nella letteratura.

³² Nella Chiesa latina fa eccezione il Tribunale della Rota della Nunziatura Apostolica in Spagna: esso, costituito «principalmente para recibir las apelaciones contra las sentencias eclesiásticas pronunciadas en el territorio de España», richiede per i propri giudici che siano, oltre che «doctores o al menos licenciados en Derecho Canónico», «muy esclarecidos por su [...] jurispericia» (cf artt. 1 e 3 *Normas orgánicas y procesales*, 2 ottobre 1999, in AAS 92 [2000] 6).

³³ Si considerino le caratteristiche richieste per i Prelati Uditori della Rota Romana nel diritto vigente: cf, per esempio, art. 1 NRRT («e variis terrarum orbis partibus a Summo Pontifice selecti»); art. 3, § 1 («laurea doctorali saltem in utroque iure praediti [...] iuris peritia praeclari»). Per il Promotore di Giustizia cf art. 6, § 2 NRRT; per il Difensore del Vincolo cf art. 7, § 1 NRRT; per gli Avvocati cf artt. 47; 48, §§ 1-2 NRRT. Sulla ragione della sobrietà della normativa vigente cf J.M. SERRANO RUIZ, *Persone e uffici maggiori nel Tribunale: i Prelati Uditori, il Promotore di Giustizia, il Difensore del Vincolo*, in *Le «Normae» del Tribunale della Rota Romana*, cit., 118-123.

L'autorità e l'autorevolezza della giurisprudenza rotale vista dai tribunali locali

È stato osservato, con un certa meraviglia, che le vigenti norme rotali non abbiano approntato strumenti giuridici volti all'applicazione dell'art. 126 PB, che attribuisce in modo istituzionale alcune funzioni alla Rota Romana³⁴. Anzi sembrerebbe che le Norme rotali vigenti, pur tese all'applicazione del Codice di Diritto Canonico, del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, della costituzione apostolica *Pastor bonus* e del Regolamento generale della Curia Romana³⁵, abbiano trascurato di legiferare circa gli strumenti giuridici per provvedere all'unità della giurisprudenza e per prestare aiuto ai tribunali locali³⁶ con le proprie decisioni giudiziali.

Il rilievo va valutato accuratamente. Forse qualche elemento di condivisione del rilievo può scaturire dalla considerazione fattuale della realtà in cui oggi si pone l'attività dei tribunali locali. Non mi pare, invece, condivisibile a livello strutturale.

L'unità della giurisprudenza

L'ordinato coordinamento degli appelli produce di per se stesso l'unità della giurisprudenza³⁷. Se, infatti, – come si è osservato sopra – il giudizio emesso da un

³⁴ «Me refiero a la total ausencia de noticias directas, en el nuevo texto normativo, sobre el modo concreto con el que la Rota Romana ha de ejercer la triple función que le encomienda la *Pastor Bonus* respecto al resto de los tribunales eclesiásticos» (M.J. ARROBA CONDE, *Nuevas normas*, cit., 364).

³⁵ Cf *prooemium* delle Norme rotali vigenti.

³⁶ Si deve ritenere assolutamente preferibile evitare la denominazione «tribunali inferiori», che è apparsa in forma un po' inaspettata nell'art. 126 PB. Si tratta infatti di una denominazione sconosciuta nel Codice di Diritto Canonico, che al massimo riferisce l'inferiorità al grado di giudizio (cf can. 1669). Che poi il medesimo Codice si riferisca a tribunali superiori, non giustifica la denominazione dell'art. 126 PB. Nel Codice, infatti, sono chiamati indistintamente «tribunalia superiora» (cf cann. 1474, §§ 1-2; 1609, § 4; 1634, § 1; 1644, § 2; 1721, § 2; cf pure can. 1628) sia quelli locali (di appello, naturalmente) sia la Rota Romana, in quanto si intende «tribunali di appello», rispetto ai tribunali che hanno precedentemente giudicato.

Interessante la singolare scelta dell'art. 257, § 2 DC, che denomina un tribunale d'appello locale concorrente alla Rota Romana quale «tribunal appellationis loci», superando in tal modo sia la denominazione errata del can. 1632, § 2 sia quella tecnica del can. 1632, § 1.

La preferenza per la denominazione «tribunali locali» è d'altronde giustificata per più ragioni: la vicinanza alla denominazione conciliare ecclesiologicamente pregnante di «Chiesa locale»; la ricorrenza non rapsodica nel Codice di «tribunal loci»; la mancanza di ogni assonante apprezzamento negativo, contenuto invece nel sintagma «inferiore». «Tribunalia localia» parrebbe accettabile anche nella lingua latina ecclesiastica, almeno per l'uso non raro e non estraneo di «localis, e» nel Codice vigente.

La denominazione «tribunali locali», però, appare un po' forzata se si considerano anche i tribunali di istituti religiosi clericali di diritto pontificio (can. 1427, §§ 1-2).

³⁷ «Die Einrichtung verschiedener Gerichtsinstanzen dient dem Zweck, eine geordnete Nachprüfung der Entscheidungen untergeordneter Gerichte zu ermöglichen und die *Einheitlichkeit der Rechtsprechung zu gewährleisten*» (KL. MÖRSDORF, *Die Autorität der rotalen Rechtsprechung*, in *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 131 [1962] 418; il corsivo è nostro). L'autorità della giurisprudenza rotale vi troverebbe la sua

tribunale locale sarà sottoposto ad un tribunale superiore; ed il giudizio di quest'ultimo ad un tribunale ancora superiore, si avrà in questo modo un ordinamento gerarchico che avrà fra i suoi effetti automatici l'unità della giurisprudenza³⁸. La giurisprudenza sarà quella del tribunale da ultimo superiore e sarà perciò unica e quindi una.

La premessa maggiore di questo sillogismo è ovviamente la dinamica corretta e funzionante del contraddittorio, ossia che vi sia in ogni causa chi rappresenta l'interesse contrapposto a quello di chi ha ottenuto quanto chiedeva al tribunale locale, e che il titolare di questo interesse contrapposto sia messo in grado realmente senza oneri eccessivi, ancorché *ad normam iuris*, di ricorrere (appellare) al tribunale superiore.

Una parte convenuta, per esempio, che difenda *ad normam iuris* la validità del proprio matrimonio, a fronte di una pronuncia favorevole alla nullità del suo matrimonio in sede locale, pronunciata *ob incapacitatem relativam assumendi obligationes matrimonii essentielles*, proporrà appello in Rota contro una decisione a suo giudizio difforme dalla retta giurisprudenza ed avrà oggi con ogni probabilità dalla Rota Romana una sentenza avversa a quella del tribunale locale. L'unità della giurisprudenza su quel punto di diritto è in tal modo raggiunta, realizzata.

A nessuno sfugge la già menzionata premessa di questa posizione: se vi è una corretta dinamica o dialettica processuale. Si tratta di una premessa da non sottovalutare: in assenza o in carenza di una sana e sufficiente dialettica processuale, l'unità della giurisprudenza cui conferisce *ex se* l'ordinata gerarchia degli appelli e dei tribunali, e soprattutto del tribunale superiore della Rota Romana, sembra destinata a fallire. E questo – vorrei sottolinearlo con forza – senza alternative. Ritengo, infatti, illusorio e per molti aspetti defatigante, o comunque in un certo senso mistificatorio, chiudere gli occhi o soprassedere o dare per ineluttabile e scontata l'assenza o la vistosa carenza di dialettica processuale, e poi ricercare (o voler ricercare) l'unità della giurisprudenza *per aliam viam*.

La via maestra, dal punto di vista strutturale³⁹, dell'unità della giurisprudenza, è quella dell'appello al(l'unico) tribunale superiore. Non è l'unica, è vero. Ma tutte le altre vie senza questa, non paiono coerenti alla unità della giurisprudenza conformemente alla natura della funzione esercitata dai tribunali.

ragione prossima e così «die Bewahrung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung» sarebbe nelle mani della Romana Rota (*ibid.*, 422).

³⁸ «All'interno di ogni organizzazione giudiziaria vi è una gerarchia tra i vari tribunali, di modo che la possibilità stessa di ricorrere ai tribunali superiori costituisce di per sé uno strumento di unificazione della giurisprudenza» (BENEDETTO XVI, *Allocuzione 2008*, 85).

³⁹ Non ci si deve nascondere che, dal punto di vista reale, molti sono gli elementi che concorrono alla formazione di una giurisprudenza unitaria (si pensi anche solo, per esempio, alla qualità e al controllo dell'insegnamento del diritto canonico matrimoniale nelle Università ecclesiastiche), ma non entrano qui nel nostro interesse.

Questo dice, per esempio, a mio modesto avviso, la urgente necessità di rafforzare il ruolo del difensore del vincolo⁴⁰ e, in parallelo, dell'avvocato⁴¹.

L'aiuto ai tribunali locali attraverso le decisioni rotali

Non può essere un caso – o almeno a me non piace pensarlo – che l'art. 126 PB enunci le due funzioni principali della Rota Romana: accanto all'unità della giurisprudenza cui provvede, la costituzione apostolica enuncia l'aiuto⁴² prestato ai tribunali locali attraverso le decisioni⁴³ rotali.

A mio avviso la duplice funzione si giustifica a partire dalla peculiare reazione dei tribunali locali di fronte al compito svolto dalla Rota Romana per l'unità della giurisprudenza. All'unità della giurisprudenza i tribunali locali contribuiscono attraverso lo studio delle decisioni rotali.

L'unità della giurisprudenza si comunica ai tribunali inferiori attraverso un ovvio meccanismo di economia processuale⁴⁴.

⁴⁰ Cf, per esempio, G.P. MONTINI, *La giurisprudenza dei Tribunali Apostolici e dei Tribunali delle Chiese particolari*, cit., 121; ID., *L'unità della giurisprudenza*, cit., 233. 243. Alcune volte si è ricordato che il difensore del vincolo non può divenire un supergiudice (cf PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Congregatio Plenaria Diebus 20-29 octobris 1981 habita*, Città del Vaticano 1991, 117). Questa asserzione non tiene conto della natura profondamente diversa dell'ufficio del giudice, solo legato alla legge, e dell'ufficio del difensore del vincolo. Quest'ultimo, infatti, limitatamente al suo proprio *munus* «proponendi et exponendi omnia quae rationabiliter adduci possint adversus nullitatem» (can. 1432), si può propriamente ritenere giuridicamente vincolato dalla giurisprudenza rotale. Pare, infatti, che egli non potrebbe astenersi dall'appello qualora una decisione giudiziale concluda per la nullità matrimoniale sulla base di un'interpretazione della norma codiciale contraria alla (comune) giurisprudenza rotale (cf, per esempio, art. 279, § 2 DC). Notevole rilievo assume da qui la notazione che la tematica della vincolatività normativa della giurisprudenza rotale non può essere trattata in forma assoluta o in esclusivo riferimento al giudice, come di solito avviene. Maggiore chiarezza nella tematica si avrebbe se si distinguesse tra i singoli ministri del tribunale: se, infatti, si può negare il vincolo normativo per il giudice (cf *infra*), altrettanto non si può dire per il difensore del vincolo, per il promotore di giustizia e per l'avvocato. Il che non è cosa da poco.

⁴¹ Cf, per esempio, SSAT, lettera 3 settembre 2003, prot. n. 34903/03 VT, nella quale si stabilisce l'obbligo dell'avvocato di avvertire la parte della possibilità e delle modalità di proporre appello in Rota. Cf nota precedente circa l'obbligo di seguire la giurisprudenza rotale, conformemente al proprio *munus*.

⁴² Sul significato del concetto di «aiuto» («auxilio est») cf J.M. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, Roma 2006⁵, 170 nota 50.

⁴³ Parrebbe più precisa la denominazione «decisiones», piuttosto che «sententias». È, infatti, chiaro che la Rota Romana è destinata ad aiutare i tribunali locali non solo attraverso le sentenze definitive e interlocutorie, bensì anche attraverso i decreti di conferma (can. 1682, § 2; art. 58, § 2 NRRT) e di qualsiasi altro tipo, provenienti da qualsiasi istanza rotale (Turno, Ponente, Decano). È ovvio questo, anche solo considerando la recente benemerita pubblicazione a cura della Rota Romana dei *Decreta selecta*. Anche l'istruzione *Dignitas connubii*, di solito attenta alla distinzione sentenza-decisione, non ha innovato il testo dell'art. 126 PB, cui rimette all'art. 35, § 3 DC.

⁴⁴ «Rein prozeß-ökonomisch könnte man dafür als plädieren, daß die unteren Gerichte verpflichtet seien, der rotalen Rechtsprechung zu folgen, wenigstens dann, wenn das Gericht davon überzeugt ist, daß in einer bestimmten Frage eine feste und ständige Rechtsprechung der Rota vorliegt und damit zu rechnen ist, daß die Rota den konkreten Fall in gleicher Weise entscheiden wird. Die untere Gerichte entsprächen damit dem Bedürfnis auf schnelle Rechtshilfe und trügen wirksam dazu bei, die Einheitlichkeit der Rechtsprechung zu sichern» (KL. MÖRS DORF, *Die Autorität*, cit., 422).

«Un giudice inferiore che conosca l'interpretazione giurisprudenziale del giudice superiore cui il suo giudizio sarà sottoposto, nella maggioranza dei casi vi si conformerà, in quanto sa che inutile e dannoso sarebbe pronunciare in modo diverso, perché la sua propria pronuncia sarà cassata o riformata. Tale meccanismo anzi incentiverà la conoscenza della giurisprudenza del tribunale superiore, per non giudicare invano»⁴⁵.

L'istruzione *Dignitas connubii*, nel proemio, prospetta questo caso in una forma significativa:

«Ad obtinendam praeterea in tota Ecclesia illam unitatem fundamentalem iurisprudentiae, quam exigunt causae matrimoniales, necesse est ut omnia tribunalia inferioris gradus ad Tribunalia Apostolica prospiciant».

L'origine dell'intero paragrafo⁴⁶ e la scelta del verbo «prospicere»⁴⁷, per esprime-

⁴⁵ G.P. MONTINI, *La giurisprudenza dei Tribunali Apostolici e dei Tribunali delle Chiese particolari*, cit., 119.

⁴⁶ L'origine del paragrafo è nelle osservazioni di un Dicastero della Curia ad una prima stesura del proemio: «Se questo progetto – e non si può dubitare – costituirà una autentica *manuductio* per i singoli operatori dei tribunali ecclesiastici, non si può ignorare che comporterà anche alcuni svantaggi o pericoli, cui almeno porre attenzione in vista di alcune cautele. Potrebbe, anzitutto, ingenerarsi negli operatori dei tribunali ecclesiastici – senza naturalmente che ciò sia stato inteso dagli estensori – una mentalità (ulteriormente) positivistica, quasi che il diritto processuale matrimoniale sia tutto e una volta per sempre messo a disposizione per un'applicazione materiale. Ciò sarebbe dannoso per il concetto di diritto, per la sua interpretazione e applicazione, come pure per lo stimolo a studiare e a “possedere” la materia. In una parola, i danni che ben si conoscono di una concezione positivistica della norma ecclesiale. Per ovviare a questo si ritiene che non cadrebbe nell'inutilità – se non uno snellimento del testo, che probabilmente appare di difficilissima attuazione, visto l'*iter* del documento stesso e la sua strettissima connessione logica – almeno un paragrafo che nel documento introduttivo paventi questo pericolo, ne mostri la gravità e ne indichi qualche rimedio. A mo' di esempio, mi permetto di indicare fra questi ultimi il forte richiamo al Codice di Diritto Canonico, sovraordinato rispetto all'istruzione emananda e di cui quest'ultima è attuazione concreta; il richiamo all'attenzione costante alla giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e del Tribunale Apostolico della Rota Romana, che continuamente evolvono; il richiamo alla considerazione delle competenze del menzionato Supremo Tribunale, cui nella Costituzione Apostolica *Pastor bonus*, è stata riconosciuta la competenza a provvedere “ut iustitia in Ecclesia recte administretur” (art. 121) e, in particolare, a “videre de petitionibus Sedi Apostolicae porrectis ad obtinendam [...] gratiam relative ad iustitiam administrandam” (art. 124, n. 2)».

⁴⁷ Per le traduzioni: italiano «guardino con attenzione»; inglese «look to»; spagnola «miren a»; portoghese «sigam atentamente»; tedesco «schau auf». Non è agevole individuare il significato del verbo, che nel Codice e in *Dignitas connubii* non è mai usato con *ad* e l'accusativo. La costruzione con *ad* e l'accusativo non è però sconosciuta nel latino anche classico. Nel latino ecclesiastico esempi di un certo interesse si trovano in alcune traduzioni latine dell'Antico Testamento: Es 14, 24 («prospiciens ad castra Aegyptiorum»); Prov 27, 19 («Quomodo in aqua facies prospicit ad faciem»: neovolgata); Sl 33, 14 («De firmissimo solio suo prospexit ad universos habitatores terrae»: *vulgata*). Seguendo questi esempi, che probabilmente l'estensore del proemio poteva avere anche irreflessamente presenti, si potrebbero evidenziare alcuni suggestivi significati, quali «specchiarsi o rispecchiare» (da Prov 27, 19), «guardare da lontano» («Prospicere est siquidem porro positum conspicere»: CASSIODORUS, *Expositio in Psalterium* I, 32); «gettare uno sguardo» (Es 14, 24). Certo comunque tra i significati di *prospicere* c'è almeno il guardare «davanti» e il guardare «prima».

re la «attenzione costante»⁴⁸ che deve caratterizzare i giudici dei tribunali locali verso la giurisprudenza rotale, fanno dell'indicazione della *Dignitas connubii* un indubbio riferimento nella comprensione del rapporto tra tribunali locali e Rota Romana.

Si tratta qui di un punto molto delicato, che può prestarsi a odiosi fraintendimenti. Non sono, infatti, pochi gli Autori che paiono oggi ragionare sull'unità della giurisprudenza, ponendo riguardo alla medesima in forma assolutamente corrispettiva la funzione della Rota Romana e dei tribunali locali. Questi Autori paiono sostenere che, (sic) come la Rota Romana provvede effettivamente e autoritativamente all'unità della giurisprudenza con le proprie pronunce di appello nei casi concreti, i (giudici dei) tribunali locali sono tenuti per legge ad applicare la giurisprudenza della Rota Romana nel giudicare i casi concreti loro (successivamente) sottoposti.

La composizione della funzione della Rota Romana di provvedere all'unità della giurisprudenza e l'indipendenza di ogni giudice (anche rotale) nel giudicare non è facile da tematizzare, ma neppure *pro bono Ecclesiae* si può ridurre la questione a favore di un solo polo. La tensione dialettica permane. Forse un servizio può essere dato nell'evidenziare, sia pur rapsodicamente, alcuni punti chiari di quella tensione dialettica.

La libertà del giudice canonico

In ambito canonico l'indipendenza del giudice si fonda sul principio fondamentale che il giudice per pronunciare una sentenza deve avere nell'animo la certezza morale su quanto dev'essere deciso (can. 1608, § 1). Nella valutazione degli atti e delle prove il giudice procede secondo la sua coscienza, con il limite delle «disposizioni della legge sull'efficacia di talune prove» (can. 1608, § 3).

Questa concezione del *munus iudiciale* e della funzione del giudice, che l'ordinamento canonico condivide con una tradizione immemorabile e con molti ordinamenti giuridici contemporanei, discende dalla coscienza che il giudizio, volgendosi al fatto concretissimo in cui rendere giustizia, deve essere lasciato alla responsabilità personale del giudice che applica la legge.

Né si può affermare che il giudice si limiti alla ricerca della certezza morale sul fatto e sulla sua valutazione, mentre vincolato in forma diversa sarebbe riguardo alla prescrizione di legge da applicare. In realtà «non vi può essere alcun dubbio che la certezza morale deve riferirsi sia alla legge materiale (sostantiva) da applicare sia alla realtà dei fatti da provare (cf. anche can. 1611 n. 3)»⁴⁹.

⁴⁸ Questa espressione era adoperata dal Dicastero della Curia Romana che aveva avanzato la richiesta, di cui aveva «tenuto conto» la commissione nell'ultima revisione del proemio (cf. nota *supra*).

⁴⁹ Cf. Z. GROCHOLEWSKI, *La certezza morale come chiave di lettura delle norme processuali*, in *Ius Ecclesiae* 9 (1997) 433. Cf. bibliografia citata alle note 51-52. Cf. pure P.A. BONNET, *De iudicis sententia ac de certitudine morali*, in *Periodica de re morali canonica liturgica* 75 (1986) 86: «Moralis certitudo deinde in iure accomodando ad factispeciem de qua agitur, proindeque per interpretationem, assequenda est». Per ulteriori elementi sulla questione cf. G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus. Pars dinamica. Ad usum Auditorum, Romae 2009*², 368-370.

Ciò significa che il giudice canonico, anzi

«cada juez, cualquiera sea el grado de su jurisdicción, es jurídicamente libre para juzgar, según su interpretación del derecho, prescindiendo de las sentencias emanadas en precedencia por el mismo juez o por otros, aunque sean de un grado superior de jurisdicción, incluida la Rota Romana»⁵⁰.

Il contesto della libertà del giudice

Il richiamo normativo alla certezza morale, che deve formarsi nell'animo del giudice, e al suo procedere «ex sua conscientia» (can. 1608, § 3), in una parola alla libertà del giudice, non può far dimenticare non già i limiti (quasi fossero *ab extrinseco*), ma la natura o il contesto di questa libertà: la natura critico-razionale del libero giudizio del giudice⁵¹.

Il giudizio che il giudice compie deve, infatti, esplicitarsi nella sentenza in cui egli deve «esporre le ragioni ossia i motivi, in diritto e in fatto, sui quali si fonda la parte dispositiva della sentenza» (can. 1611, n. 3).

«Dare le ragioni in diritto della decisione» implica per il giudice giustificare l'interpretazione della legge che egli ha inteso abbracciare in quel giudizio. In questa argomentazione non può e non deve mancare la valutazione dell(e ragioni dell)a giurisprudenza rotale.

Un giudice che non conoscesse la giurisprudenza rotale sul punto o che, conoscendola, non la riferisse ed argomentasse, considerando le argomentazioni addotte dalla giurisprudenza rotale e le risposte della medesima alle argomentazioni contrarie, non adempie il compito istituzionale che gli incombe, ossia di dare le ragioni in diritto della sua decisione.

Un po' come un canonista che, richiesto di un *consilium*, tralasciasse di menzionare un'*auctoritas* che ha trattato l'argomento in oggetto o menzionasse la posizione della medesima, senza argomentarne le ragioni. Il suo *votum* o *consilium* sarebbe (almeno) incompleto.

Anche se non si configura la nullità della pronuncia per il fatto che «motiva seu rationes decidendi non continet» (can. 1622, n. 2), il giudice che non dà le ragioni in

⁵⁰ U. NAVARRETE, *Independencia de los jueces eclesiásticos en la interpretación y aplicación del derecho: formación de jurisprudencias matrimoniales locales*, in *Estudios eclesiásticos* 74 (1999) 671. Coerenti nel negare *vis legis* alla giurisprudenza, anche rotale, nell'ordinamento giudiziario canonico sono, per esempio, Z. VARALTA, *De iurisprudentiae conceptu*, in *Periodica de re morali canonica liturgica* 62 (1973) 47-48; KL. MÖRSDORF, *Die Autorität*, cit., 432; V. DE PAOLIS, *La giurisprudenza*, cit., 151. Per una linea storica sostanzialmente coerente sulla giurisprudenza rotale cf, per esempio, R. SAVELLI, *Tribunali, "decisiones" e giuristi. Una proposta di ritorno alle fonti*, in *Origini dello stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, Bologna 1994, 397-421.

⁵¹ Cf P. BIANCHI, *La certezza morale e il libero convincimento del giudice*, in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione "Dignitas connubii"*. Parte prima: i principi, Città del Vaticano 2007, 389.

diritto della sua decisione (coerenti con la decisione, ovviamente), viene meno al suo compito istituzionale ed espone la sentenza ad impugnazioni ragionevoli.

È, pertanto, una sorta di dialogo costante che si intesse tra giudice locale e Rota Romana: il primo argomenta (*pro* o *contra*, sia ben chiaro; non necessariamente *contra*; le argomentazioni si possono anche approfondire ed arricchire, non solo combattere!) le ragioni interpretative del dato normativo fornite dalla giurisprudenza rotale sul punto di causa; la seconda, *data occasione*, risponde o prende posizione sulle argomentazioni addotte. E il circolo virtuoso procede.

Ciò, sia ben chiaro, non significa in alcun modo svilire il ruolo della giurisprudenza rotale, ponendola – qualcuno potrebbe obiettare in tal modo – quale uno fra gli argomenti di un ragionamento interpretativo giudiziale.

La giurisprudenza rotale, infatti, secondo gli ovvi canoni ermeneutici, va posta nella concatenazione del ragionamento giudiziale al «suo posto», ossia secondo il proprio statuto, secondo la «sua nota canonistica»⁵². Esiste, ovviamente, la forza del ragionamento⁵³, ma esiste anche «il ragionamento della forza». Come nessun buon canonista in una questione processuale codiciale si sognerebbe di confrontare a pari il peso argomentativo esterno di uno sconosciuto canonista del XV secolo con il parere del Card. Lega, allo stesso modo nessun giudice potrà porre la posizione della giurisprudenza rotale comune e costante su un punto preciso sullo stesso piano valutativo esterno del parere di un canonista dell'immediato postconcilio.

La giurisprudenza rotale (*rectius*: la sua posizione argomentativa) gode di uno *status* peculiare: è, infatti, – per addurre qualche ragione – un'argomentazione originata e sviluppata in funzione (giudiziale) analoga a quella del tribunale locale (che la recepisce o la recensisce per lo stesso scopo giudiziale)⁵⁴; in un corpo istituzionalmente deputato e interamente dedicato all'interpretazione giudiziale della legge, con una visione universale delle ripercussioni di una specifica interpretazione⁵⁵.

Dimenticare questo *status* dell'argomentazione della giurisprudenza rotale, significa per il giudice compiere un errore interpretativo oggettivo. Lo sta a testimoniare la pluralità di criteri interpretativi della legge previsti dalla normativa canonica (cf, per esempio, can. 17; 6, § 2; 18).

⁵² È urgente una ripresa degli studi sulla nota di valore giuridico che i singoli testi e documenti possiedono, soprattutto dopo la confusione postconciliare. Cf, fra gli altri recentemente: H. GROTE, *Was ver-lautbart Rom wie? Eine Dokumentenkunde für die Praxis*, Göttingen 1995; M. MEDINA BALAM, *Los diferentes documentos de la autoridad eclesiástica*, in *Revista mexicana de derecho canónico* 11/2 (2005) 251-301; K. MARTENS, *Nature of Authority of Roman Documents*, in *Proceedings of Canon Law Society of America* 69 (2007) 131-164.

⁵³ «Les sentences de la Rote jouissent d'une grande autorité [...] surtout à cause de la justesse et de la solidité des motifs qui fondent les décisions: c'est l'autorité scientifique, intrinsèque, supérieure à l'autorité de prestige» (J. JULLIEN, *Juges et Advocats des Tribunaux de l'Église*, Roma 1970, 221-222).

⁵⁴ «La funzione specifica della Rota Romana, quale operatrice di una saggia ed univoca giurisprudenza, cui debbono, *come ad autorevole esemplare*, adeguarsi gli altri Tribunali ecclesiastici» (GIOVANNI PAOLO II, *Allocutio ad Romanae Rotae praelatos auditores*, 17 gennaio 1998, in AAS 90 [1998] 783-784. Il corsivo è nostro).

⁵⁵ «La giurisprudenza rotale va vista come esemplare opera di saggezza giuridica, compiuta con l'autorità del Tribunale stabilmente costituito dal Successore di Pietro per il bene di tutta la Chiesa» (BENEDETTO XVI, *Allocuzione 2008*, 87).

Per una maggiore libertà del giudice canonico

Favorisce la libertà del giudice canonico, se è vero quanto detto sopra, una maggiore possibilità di (corretto) dialogo tra Rota Romana e giudice locale.

A questo scopo contribuisce ogni sforzo messo in campo per far conoscere le decisioni rotali. Non è solo questione di pubblicazione delle decisioni. Sia detto *sine ira et studio*: ci sono testi di diritto matrimoniale sostantivo e processuale, di Autori pertanto che non hanno difficoltà alcuna di lingua o di tempo o di mezzi per accedere alla giurisprudenza rotale, che espongono intere sezioni di materia senza riferirsi alla giurisprudenza rotale, né sotto forma di citazioni (dirette o indirette) né sotto forma di riferimento contenutistico.

In questo ambito svolge un ruolo significativo, ancorché *sine pompa*, la Segnatura Apostolica che periodicamente e con un certo ordine sistematico, laddove è possibile, nelle osservazioni alla *Relatio de statu et activitate*, che ogni tribunale locale è tenuto ad inviare a gennaio di ogni anno alla Segnatura Apostolica⁵⁶, propone alcuni punti di giurisprudenza rotale⁵⁷. A questo si aggiunge un settore proprio, denominato con la sigla di protocollo ES [= Esame sentenze], nel quale sono sottoposte ad esame le sentenze richieste ai tribunali locali in occasioni particolari⁵⁸: senza entrare nel merito della causa concreta e senza inquietare le parti in causa, la Segnatura Apostolica trasmette al Moderatore del tribunale locale, ordinariamente sotto forma di *votum* di un esperto del Supremo Tribunale, alcune osservazioni sulla giurisprudenza di quelle decisioni molto frequentemente in rapporto esplicito alla (comune) giurisprudenza rotale⁵⁹.

⁵⁶ Un fugace accenno alla *Relatio de statu et activitate tribunalis* è presente nell'art. 110, § 1 LP. Per la normativa che regge ancor oggi questo obbligo si dovrà necessariamente rifarsi alle lettere circolari della Segnatura Apostolica *Inter cetera*, 28 dicembre 1970, in AAS 63 (1971) 480-486.

⁵⁷ «Quando dalle relazioni si rileva che un tribunale si discosta in cose gravi dalla giurisprudenza rotale, si chiedono informazioni e a volte copie delle sentenze attinenti agli argomenti che sono motivo di perplessità; si esamina tutto attentamente; spesso si fanno esaminare le sentenze da esperti, per verificare la loro correttezza. Il Tribunale approfondisce la questione e qualora trovi fondati i motivi di perplessità, li fa presenti al moderatore del Tribunale perché si rettifichi la prassi del suo Tribunale. Qualora poi risultasse che si tratta di prassi non conforme alla sana giurisprudenza, la Segnatura può intervenire usando del suo potere normativo anche con direttive tese a richiamare la prassi dei tribunali non conforme alla giurisprudenza rotale. Da ciò si evince la complementarietà della Rota Romana e della Segnatura Apostolica circa la giurisprudenza: la prima opera con le sentenze, la seconda con suggerimenti e provvedimenti. Questo implica una certa collaborazione tra i due tribunali apostolici» (V. DE PAOLIS, *Amministrazione della giustizia e situazione dei tribunali ecclesiastici*, in *Revista española de derecho canónico* 64 (2007) 353. L'articolo è apparso pure in *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro XVIII*, Salamanca 2007, 413-452). In seguito le citazioni saranno dalla fonte prima citata.

⁵⁸ A volte la *Relatio de statu et activitate tribunalis* suggerisce alla Segnatura di richiedere copie di decisioni su capi di nullità denominati in maniere non comuni, oppure in proporzioni numeriche non usuali; a volte le decisioni giungono in Segnatura per Commissioni Pontificie da concedere o già concesse.

⁵⁹ Cf, per esempio, recentemente SSAT, prot. nn. 151/05 ES e 187/07 ES, 12 ottobre 2007, sulla incapacità di assumere gli oneri coniugali per alcolismo; prot. n. 152/05 ES, 2 febbraio 2008, sull'esclusione del *bonum coniugum*; prot. n. 162/06 ES, 7 febbraio 2008, sull'incompatibilità del grave difetto di discrezione di giudizio e della simulazione totale del matrimonio; prot. n. 194/08 ES, 3 ottobre 2008, sulla denominazione dei capi di nullità.

Questo aiuto è collocato ordinariamente fra i compiti della Segnatura Apostolica di vigilare sulla retta amministrazione della giustizia⁶⁰, ma potrebbe significativamente rientrare in forma più specifica nel suo compito di difesa della retta giurisprudenza⁶¹. Anche se una riflessione sullo statuto giuridico di queste osservazioni non è tuttora stata fatta⁶², più semplicemente si può notare che la Segnatura Apostolica si fa promotrice, laddove pare più urgente, della (comune e costante) giurisprudenza rotale. Recentemente sono stati pubblicati o almeno menzionati alcuni interventi al riguardo, con riferimento esplicito alla giurisprudenza rotale⁶³.

Conclusione

La visione del processo quale dialogo ha una forza suggestiva notevole, ma molto più essa appare fondata nella struttura del processo (canonico) e emergente dalla normativa canonica processuale.

⁶⁰ Cf can. 1445, § 3; art. 124, n. 1 PB; art. 110, § 1 LP.

⁶¹ La funzione della Segnatura Apostolica «ad rectam iurisprudentiam tuendam» trova un accenno nell'art. 111, § 1 LP. Più evidente la menzione nelle *Normae Speciales* previgenti: cf art. 17, § 1: «[...] Supremi Tribunalis est invigilare pro munere suo iustitiae ad normam SS. Canonum administrandae, ideoque rectae iurisprudentiae tuendae».

⁶² Si nota nella *Lex propria* della Segnatura Apostolica una *climax* al riguardo: «opportuna consilia et animadversiones» (art. 110, § 1), «quaedam graviora animadvertenda» (art. 110, § 3), «de praeceptis tribunali dandis» (art. 111, § 1). Questi provvedimenti trovano comunque il loro limite strutturale nella libertà di coscienza con la quale il giudice affronta la decisione del caso sottoposto nonché nelle garanzie di libertà (segretezza del *votum* dei singoli giudici di un collegio e responsabilità delle argomentazioni della decisione in capo allo stesso collegio). Il Moderatore del tribunale e la Segnatura Apostolica dovranno pertanto procedere autorevolmente sul versante propositivo. Provvedimenti disciplinari nei confronti dei singoli giudici sono pressoché impossibili (cf, per esempio, SIGNATURA APOSTOLICA, *litterae circulares*, 24 luglio 1972, in *Periodica de re morali canonica liturgica* 62 [1973] 587-589). Non sono invece impraticabili provvedimenti verso il tribunale o verso il singolo giudice nella fase di verifica dell'idoneità in vista della nomina (cf can. 1422). Forse sarebbe stato opportuno inserire tra le qualità richieste per la nomina a giudice ecclesiastico (cf can. 1421, § 3), almeno un richiamo esplicito alla sana dottrina, anche se forse tale requisito può farsi risalire a criteri di ordine generale (cf, per esempio, can. 149, §§ 1-2).

⁶³ Il primo è la prolusione dell'Ecc.mo Prefetto della Segnatura Apostolica all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2009 a Chieti: R.L. BURKE, *La Segnatura Apostolica al servizio della retta amministrazione della giustizia e della retta giurisprudenza nei Tribunali della Chiesa (Lex propria, artt. 110-111)*, in CONFERENZA EPISCOPALE ABRUZZESE-MOLISANA, *Inaugurazione Anno Giudiziario 2009*, [Chieti 2009], 35-49. In questa relazione si riportano le osservazioni della Segnatura Apostolica con riferimento alla giurisprudenza rotale nel n. 13, p. 41 («come sancito dalla consolidata giurisprudenza rotale, i giudici si devono attenere nella formulazione del dubbio ai prescritti relativi ai capi di nullità»: prot. n. 42030/08 EC); n. 20, p. 44 in relazione alla forza probatoria delle dichiarazioni delle parti.

Gli altri sono contributi dell'allora Ecc.mo Segretario del Supremo Tribunale: V. DE PAOLIS, *Amministrazione della giustizia e situazione dei tribunali ecclesiastici*, cit., 339-377, e *La funzione di vigilanza della Segnatura Apostolica sulla retta giurisprudenza*, in *La Segnatura Apostolica*, Città del Vaticano 2010, di prossima pubblicazione. Nel primo si accenna agli interventi della Segnatura Apostolica che rimanda alla giurisprudenza rotale in merito al can. 1095 (cf p. 354) e a «capi di nullità inusuali o interpretati in modo non rispondente alla giurisprudenza della Rota Romana» (cf p. 360).

Se questa natura dialogica del processo si esplica in molteplici forme, non pare esistano ragioni per limitarla all'interno della singola istanza, escludendo l'estensione della forma del dialogo a tutte le istanze che compongono il giudizio, destinato ad approdare per sua forza interna alla definitività e all'esecuzione.

Piace, pertanto, inquadrare la relazione tra la Rota Romana e i tribunali locali in un dialogo, teso alla ricerca della verità nel singolo caso e alla retta interpretazione della norma. Il pericolo maggiore, in questo caso è la riduzione al silenzio o al monologo, come paventava Giovanni Paolo II nell'allocuzione alla Rota Romana del 1981:

«Alla necessaria tutela della famiglia contribuiscono in misura non piccola l'attenzione e la pronta disponibilità dei tribunali diocesani e regionali a seguire le direttive della Santa Sede, la costante giurisprudenza rotale e l'applicazione fedele delle norme, sia sostanziali sia processuali già codificate, senza ricorrere a presunte o probabili innovazioni, ad interpretazioni che non hanno oggettivo riscontro nella norma canonica e che non sono suffragate da alcuna qualificata giurisprudenza. *È infatti temeraria ogni innovazione di diritto, sia sostanziale sia processuale, che non trovi alcun riscontro nella giurisprudenza o prassi dei tribunali e dicasteri della Santa Sede*»⁶⁴.

⁶⁴ AAS 73 (1981) 232, n. 5; il corsivo è nel testo.

